



# Comune di Padova

**Settore Mobilità e Traffico**

**Ordinanza n. 2011/76/0591 del 13/09/2011**

**Oggetto:** CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL CENTRO STORICO PER IL GIORNO 18/09/2011 IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE.

**IL FUNZIONARIO CON P.O.  
Settore Mobilità e Traffico**

**CONSIDERATO** che:

- l'Amministrazione Comunale aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che quest'anno ha come tema la "Mobilità alternativa", e nell'ambito della quale è prevista per il giorno 18/09/2011 la chiusura temporanea al traffico veicolare del centro storico;
- a seguito anche di esperienze analoghe già attuate a Padova, è necessario proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dell'auto privata, con benefici per l'ambiente e la salute pubblica;
- con le precedenti iniziative di limitazione del traffico si sono riscontrati risultati positivi sia in termini di sostenibilità sul sistema della mobilità complessivo che in termini di gradimento da parte dei cittadini;

**VISTA** la richiesta del Settore Ambiente del Comune di Padova, pervenuta in data 11/08/2011, con prot. n. 196547, per l'adozione del presente provvedimento;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi:

- dalla Giunta Comunale con l'argomento n. 103 del 26/07/2011;
- Settore Ambiente con nota in data 13/09/2011;
- Settore Polizia Municipale con nota in data 13/09/2011, prot. n. 218381;

**VISTI:**

- l'art. 4 D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5 e 7, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

## **ORDINA**

1. il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a motore nella fascia oraria 10.00 – 18.00, il giorno 18/09/2011, all'interno del Centro Storico, costituito dalla porzione di territorio comunale con perimetro caratterizzato dalle seguenti vie, escluse dal provvedimento ed elencate in senso orario: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via N. Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Gozzi, ponte Milani, via Morgagni, via Falloppio, via Giustiniani, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Leopardi - tratto compreso tra via Manzoni e via M. Sanmicheli, via Cavazzana, lato sud di Prato della Valle, via Cavalletto e via Paoli;
2. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:
  - a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;

- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- g) veicoli con insegne dei concessionari di pubblici servizi;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste di seguito:

- j) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo la prenotazione o l'attestazione dell'avvenuta prestazione medica;
- k) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; nel caso che i veicoli siano dei volontari che operano per conto delle suddette associazioni, necessita attestazione dell'associazione medesima, riportante i dati del prestatore d'opera, nonché degli orari e delle località dove lo stesso presta la propria attività;
- l) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- m) veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- n) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante l'orario da svolgersi e di autodichiarazione attestante la mancanza di mezzi pubblici;
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. limitatamente al percorso della manifestazione;
- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, 50° e 60° anniversario di matrimonio e veicoli al seguito;
- q) veicoli utilizzati dai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- r) veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazioni sportive, dai direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti.

Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Tale titolo dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autorizzazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

3. per particolari evenienze urgenti non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga saranno rilasciate, di volta in volta e caso per caso, dal Settore Polizia Municipale;

4. i residenti all'interno dell'area di cui al punto 1 potranno entrare ed uscire dalla stessa fino alle ore 12.00, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento attestante l'attuale residenza;
5. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
6. ai Settori Ambiente e Manutenzioni, ognuno per le rispettive competenze, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'installazione, e la successiva rimozione al termine della manifestazione, della segnaletica temporanea di preavviso e di deviazione necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Municipale ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

13/09/2011

Il Funzionario con P.O.  
Alberto Marescotti

